## Circolare n. 19/2005

- Alle Società Affiliate
- Agli Organi Centrali e Periferici

## Loro Indirizzi

Oggetto: società ed associazioni sportive dilettantistiche. Adeguamento requisiti statutari ed integrazioni denominazione sociale.

E' noto a tutti i Presidenti di Società e Associazioni, che, con l'approvazione del nuovo Statuto Federale da parte della Giunta del CONI, le norme, deliberate dall'Assemblea, sono divenute efficaci a tutti gli effetti.

Tra queste lo scrivente vuole porre l'attenzione a quanto riportato dall'Art.3, c 1.2, che richiama i requisiti indispensabili per ottenere il riconoscimento, ai fini sportivi, della FITARCO, da parte della Società o Associazione sportiva che intenda affiliarsi.

Il comma in questione, richiede che siano rispettati " i requisiti e parametri previsti dall'Art.90 della L. 286 /02 così come modificato dalla L.128/04...".

Per comodità dei Presidenti di società e Associazioni, riepiloghiamo il contenuto delle due Leggi, al fine di consentire a tutti i sodalizi aderenti alla FITARCO e a chi intende affiliarsi per la prima volta di uniformarsi al previsto dettato normativo. Le norme in questione sono riferibili a tre punti:

- Forme giuridiche nelle quali possono essere costituite le società e associazioni sportive
- Nuove norme riguardanti l'atto costitutivo
- Nuove norme riguardanti gli statuti
- 1. FORME GIURIDICHE NELLE QUALI POSSONO ESSERE COSTITUITE LE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE.

L'Art.90, **c 17** lett. c, L.289/2002, integrato dall'Art. 4, L.21.5.2004, n°128, stabilisce che le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono costituirsi nelle seguenti forme:

- a) **Associazione sportiva con personalità giuridica** di diritto privato di cui al DPR 361/2000 (Associazione riconosciuta).
- b) **Associazione sportiva priva di personalità giuridica**, disciplinata dall'Art. 36 e seguenti del Codice Civile. ( questo tipo d'associazione è scelto da pressoché tutti gli affiliati alla FITARCO)
- c) Società sportiva di capitali o cooperativa, senza fine di lucro.

Tale norma consente perciò di svolgere attività sportiva dilettantistica anche nella forma di SPA (SRL o SAPA) o di Cooperativa, a condizione che esse non abbiano fine di lucro; la qual cosa si traduce nel **divieto**, che deve essere espressamente previsto dallo Statuto, **della distribuzione** di eventuali **utili** prodotti.

## 2 L'OBBLIGO DI COSTITUZIONE CON ATTO SCRITTO

L'Art.90, **c 18**, L.289/2002, integrato dalla L.21.5.2004, n°128, stabilisce, **anche** per l'**Associazione sportiva priva di personalità giuridica**, che è la forma prevalente delle Associazioni aderenti alla FITARCO, l'obbligo di **costituzione con atto scritto.** 

Nell'atto scritto di costituzione devono essere in ogni caso indicate:

- a) La sede legale
- b) La finalità sportiva dilettantistica inserita nella propria denominazione.

Ai sensi dell'articolo .90, c 17 L.289/2002, è statuito l'obbligo da parte delle associazioni sportive dilettantistiche (ma anche da società e cooperative senza scopo di lucro) di indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva (ossia la pratica del tiro con l'arco) e la ragione sociale "associazione sportiva dilettantistica".

Così che le varie tipologie di ragione sociale saranno ad esempio: "Associazione sportiva dilettantistica Arcieri di.....", oppure "Società sportiva SPA dilettantistica Arcieri.....", oppure "Società cooperativa dilettantistica Arcieri ....".

## 3 I REQUISITI STATUTARI OBBLIGATORIAMENTE PREVISTI DAGLI **STATUTI SOCIE- TARI**

L'Art.90, c 18, L.289/2002, integrato dalla L.21.5.2004, n°128 dispone che tutti gli statuti societari debbano contenere i seguenti requisiti:

- a) **Denominazione sociale** (deve contenere esplicito riferimento al carattere dilettantistico dell'associazione sportiva, come detto precedentemente)
- b) L'oggetto sociale (ciò che in molti statuti è descritto come scopo e/o finalità del sodalizio), in cui vi deve essere esplicito riferimento all'attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica (ossia va prevista l'attività di avvio, aggiornamento e perfezionamento della pratica di tiro con l'arco.)
- c) L'attribuzione della rappresentanza legale del sodalizio, (in genere spettante al Presidente eletto dello stesso e in ogni caso a chi agisce in nome e per conto dell'associazione)
- d) L'assenza dei fini di lucro e quindi anche il divieto assoluto della divisione tra associati di utili, anche in forme indirette, dell'attività. (Lo Statuto deve prevedere l'obbligo, per l'associazione, di reinvestire interamente gli eventuali utili al fine di perseguire esclusivamente l'attività di tiro con l'arco; ciò vale, detratta la riserva di legge, anche per le società e le cooperative)
- e) Il rispetto dei principi di democrazia e uguaglianza dei diritti tra associati; con il correlato obbligo dell'elettività delle cariche sociali e del fatto che ad ogni socio spetti un solo voto (nel caso però delle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali o co-operative valgono le norme definite dal C.C).
- f) L'obbligo di redazione di un rendiconto economico finanziario, e delle norme d'approvazione da parte degli organi societari.
- g) Le norme di scioglimento dell'associazione.
- h) **L'obbligo di devolvere** a fini sportivi il **patrimonio** in caso di scioglimento (ossia l'Affiliato alla FITARCO deve devolvere il patrimonio sociale, dedotto, per le società, il capitale sociale versato, a favore di altre società o associazioni che praticano attività sportiva)
- i) Il divieto per gli amministratori della società o associazione sportiva dilettantistica di ricoprire la medesima carica sociale nell'ambito di società e associazioni sportive affiliate alla FITARCO (tale divieto si estende alle società di una disciplina associata, che però la FITARCO al momento non ha, ma anche alle società che praticano tiro con l'arco facenti capo agli enti di promozione sportiva).( Art.90, c 18 bis, L.289/2002)

Naturalmente, le Associazioni e società che si affiliano o riaffiliano alla FITARCO, nel rispetto del suo Statuto e dei regolamenti, adegueranno i propri Statuti anche alle specifiche richieste normative da questi previste come ad es. quelle definite nell'Art.3 dello Statuto.

In particolare, anche se non più previsto dalle leggi in esame:

j) L'atto costitutivo e lo statuto devono prevedere **l'obbligo di conformarsi** alle norme e direttive del CONI, a quelle dello Statuto e dei regolamenti della FITARCO, riconoscendone esplicitamente, la giurisdizione sportiva e disciplinare ed inoltre alle norme degli organismi Internazionali cui la FITARCO è affiliata;

A questo punto, gli affiliati e affiliandi alla FITARCO si troveranno in tre situazioni rispetto alle disposizioni di legge, statutari e regolamentari definiti sopra.

- Associazioni alla prima affiliazione: dovranno riprodurre nell'atto costitutivo e nello statuto gli elementi sopra descritti. A questo proposito la FITARCO ha predisposto un modello di Atto Costitutivo e di Statuto che può essere preso a riferimento dalle nuove associazioni (per le Società vigono
  alcune differenze che fanno capo al Codice Civile), e completato con specifiche necessità degli associati.
- **Associazioni e società dilettantistiche, già affiliate**, che **non** siano in possesso **dei requisiti** dell'Art.90 c 17, c 18 e 18 –bis. Questi devono effettuare le modifiche statutarie assumendo una delibera da parte dell'**assemblea straordinaria** e integrando **anche** la vecchia denominazione sociale.
- **Associazioni e società dilettantistiche, già affiliate**, che siano in possesso dei requisiti di cui sopra, ma che manchino della nuova denominazione sociale. Questi ultimi sodalizi devono adeguare la denominazione sociale, ma per fare ciò non è sufficiente la semplice delibera del Consiglio Direttivo, ma è necessaria la delibera dell'**assemblea ordinaria** dei soci, poiché la norma che lo prescrive dispone l'integrazione e non la modifica della denominazione sociale.( Art. 90 c 18 ter aggiunto all'Art. 4, c 6 ter DL 72/2004).

Si ricorda che, una volta deliberata l'integrazione della denominazione, il Presidente dell'associazione dovrà recarsi presso l'Agenzia delle entrate, per comunicare la variazione sia ai fini delle imposte dirette (il codice fiscale), sia eventualmente, ai fini I.V.A se l'associazione ha attribuita la partita IVA e questa differisce dal codice fiscale.

Alla domanda di variazione deve allegare copia del verbale dell'Assemblea da cui risulti l'integrazione della denominazione.

La medesima variazione dovrà essere comunicata anche alla FITARCO, per presa d'atto, e per consentire la trasmissione della nuova denominazione al CONI che ha l'obbligo istituzionale di stilare un elenco delle società e associazioni sportive dilettantistiche da inviare periodicamente all'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda infine che l'adeguamento della denominazione di società e associazioni dilettantistiche previsto dal citato Art. 90. C 17, L.289/2002 e successive integrazioni e modifiche, e che obbliga, si ricorda, ad inserire nella propria denominazione la dicitura Associazione sportiva Dilettantistica, oltre che richiesto dal nostro Statuto ai fini del riconoscimento sportivo, è indispensabile per usufruire dei benefici delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi in materia per i medesimi soggetti.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale (MdS Alvaro Carboni)